

Accesso civico

(Art. 5 Dlgs.n. 33/2013; Delibera Anac (ex Civit) n. 71/2013)

Chiunque ha diritto di richiedere alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni e dati per i quali tale obbligo è stabilito dalla normativa vigente ed è stata omessa la pubblicazione.

Informazioni utili:

L'accesso civico si differenzia dal diritto di accesso (legge 241 del 1990) per l'oggetto: l'accesso civico si può esercitare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria: obbligatorietà che viene richiamata, per ampi settori, dallo stesso decreto n.33 nella seconda parte. Se ne differenzia inoltre per la modalità: mentre il diritto di accesso "ordinario" è sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata che si basi su un interesse qualificato, e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione (eventuale), il diritto di accesso civico non è sottoposto a limitazione alcuna, ed è completamente gratuito.

Riferimenti dell'Amministrazione comunale per l'esercizio dell'accesso civico:

Responsabile della Trasparenza ed Integrità:

Segretario Generale dott. Peruzzi Giovanni

recapiti:

telefono: 045-6778813

casella di posta elettronica istituzionale:

segretario.comunale@comunepastrengo.it

casella di posta elettronica certificata (PEC):

protocollo.comune.pastrengo.vr@pecveneto.it

Modalità per la richiesta di informazioni:

senza particolari formalità mediante

- posta elettronica, se ritenuto opportuno certificata;
- telefono

Titolare del potere sostitutivo (art. 5, comma 4, Dlgs. n. 33/2013).

Il suindicato Segretario Generale, è il titolare del potere sostitutivo, attivabile in caso di ritardo o mancata risposta.